

TRIBUNALE DI MATERA

N. 186/2026 R.E.M.

IL G.E.

esaminati gli atti della procedura esecutiva n. 186/2026 R.E.M. promossa da
in danno di

letta l'istanza depositata dal creditore procedente in data 7.08.2026;

osservato che il decreto che ha disposto il sequestro e le modalità di vendita della autovettura FIAT mod. PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid tg. GW e telaio n.

di proprietà di nella parte in cui dispone le modalità telematiche di vendita contiene un errore materiale laddove richiama l'art. 21 dm 26.02.2015 n. 32 in luogo dell'art. 2 comma 1 lett. h);

rilevato che l'innanzi richiamato decreto non risulta essere stato notificato al debitore sicché può essere emendato;

osservato che il R.D. n. 1814 del 29.07.1927, contenente disposizioni di attuazione del R.D. n. 436 del 15.03.1927, all'art. 27 detta le modalità di vendita coattiva degli autoveicoli gravati da privilegio, stabilendo che essa avvenga a trattativa privata o al pubblico incanto secondo le norme del codice di rito;

considerato che la vendita al pubblico incanto, prevista per i beni mobili all'art. 534 c.p.c., può essere disposta ex art. 503 c.p.c. quando sia probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;

vista la nota del creditore procedente, la relazione dell'IVG e dell'esperto stimatore e ritenuto che possa escludersi che dalla vendita all'incanto del mezzo oggetto di sequestro possa ricavarsi un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, tenuto conto dello stato del mezzo appreso e dei costi di procedura;

osservato, poi, che il dm n. 32/2015 non esplicita l'applicabilità delle regole tecniche della vendita sincrona telematica all'incanto dei beni mobili, modalità liquidatoria pur prevista dalle leggi speciali innanzi richiamate e dal codice di rito;

considerato che deve procedersi alla vendita con modalità telematiche per una più rapida e soddisfacente liquidazione del bene e che, per i motivi innanzi esposti, deve optarsi per la vendita senza incanto a mezzo commissionario,

P.Q.M.

REVOCA il decreto del 13.04.2026 per la parte che disciplina la vendita del mezzo sequestrato e così dispone:

CONFERMA il sequestro della autovettura FIAT mod. PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid tg. GW _____ di proprietà di _____ residente _____ già disposto con decreto del 13.04.2026 e già eseguito.

CONFERMA Custode del mezzo innanzi descritto l'IVG di Matera;

ORDINA

la vendita telematica senza incanto della autovettura FIAT mod. PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid tg. GV _____ e telaio n. _____ delegandone l'esecuzione in qualità di Commissionario all'IVG di Potenza;

ONERA

il creditore istante di provvedere alla notifica del ricorso, del decreto del 13.04.2026 omissato della parte revocata e del presente decreto al debitore entro il 15 OTTOBRE 2026.

ORDINA

al Commissionario di non procedere alla vendita ove manchi la prova dell'avvenuta notifica degli atti innanzi indicati al debitore

DISPONE

che la vendita avvenga secondo le seguenti modalità:

- 1) Prezzo base: l'autoveicolo sarà offerto in vendita al prezzo minimo risultante dalla relazione di stima;
- 3) Gara telematica: la vendita, in conformità all'art. 530, comma 6, c.p.c. avrà luogo mediante gara telematica con modalità asincrona, accessibile dal sito Internet www.astemobili.it;
- 4) Pubblicità: il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale, mediante:
 - a) pubblicazione della presente ordinanza, della relazione di stima e dei propri recapiti sui seguenti siti internet astagiudiziaria.com e www.astemobili.it almeno 45 giorni prima della data fissata per il primo esperimento di vendita;

b) pubblicazione sul "Portale delle vendite pubbliche", presente sul portale del Ministero della Giustizia, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un avviso contenente la descrizione anche sommaria dei beni e del prezzo a base d'asta e della tempistica delle operazioni di vendita e di ogni altro dato che possa interessare il Pubblico (art 490, comma 1. c.p.c.);

qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'Istituto richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo;

trattandosi di bene mobile registrato il creditore procedente provvederà al sollecito deposito del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis 1° e 2° comma D.P.R. n. 115/2002; il versamento dovrà essere effettuato dal creditore procedente secondo le modalità previste dall'art. 4, 9° comma D.L. n. 193/09 convertito in L. n. 24/10 e la copia del versamento effettuato dovrà essere depositata immediatamente in PCT.

Il commissario non potrà procedere alla pubblicazione in mancanza del prescritto pagamento del contributo di pubblicazione e in tal caso il giudice provvederà a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 631 bis c.p.c.

5) Inizio e durata della gara: la gara avrà inizio nel termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10; la scadenza dovrà essere evidenziata in modo chiaro sul sito;

6) Esame dei beni: il commissario dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare l'autovettura posta in vendita sia con modalità telematiche sia materialmente presso i locali dell'IVG negli orari di apertura al pubblico o presso il debitore;

7) Registrazione sul sito: gli interessati alla gara devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità indicate dal commissario sul sito stesso (carta di credito, bonifico, carta prepagata o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancari e postali);

8) Offerta irrevocabile di acquisto: l'offerta è presentata tramite internet con le modalità descritte sull'indicato sito ed è irrevocabile; essa perde efficacia quando è superata da altra maggiore effettuata con le stesse modalità; il commissario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili

di acquisto; le offerte successive alla prima dovranno contenere un aumento di almeno dieci euro rispetto a quella precedente; negli orari di apertura dell'IVG dovrà essere consentito agli interessati di usufruire di un terminale per la formulazione delle offerte;

9) Aggiudicazione: il commissionario procederà all'aggiudicazione del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato l'offerta maggiore ovvero, in caso di inadempienza di questi, incamerata la relativa cauzione, al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto;

all'aggiudicatario sarà addebitata la commissione, sulla caparra versata, di importo pari alla somma trattenuta dall'interessato istituto di credito per l'esecuzione della relativa operazione;

in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, ed in assenza di altre offerte l'esperimento sarà considerato negativo e la caparra dell'aggiudicatario verrà acquisita alla procedura, ai sensi dell'art. 540 comma 2, c.p.c.

10) Pagamento del prezzo: il pagamento del prezzo, che comprende gli eventuali oneri fiscali della vendita nonché il compenso del commissionario, dovrà essere eseguito, entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine della gara:

a) mediante bonifico bancario;

tuttavia, ove risultasse necessario per il sollecito svolgimento della procedura, potrà ammettersi, in alternativa, il pagamento:

b) mediante bancomat, pagobancomat o carta di credito, presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie (in tali casi, sarà addebitata all'aggiudicatario anche la commissione applicata dall'interessato istituto di credito per l'esecuzione della relativa operazione);

c) con assegno circolare, non trasferibile, intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie, da depositarsi presso la sede di questi;

d) con denaro contante, purché entro l'importo massimo di Euro 999,99, da versarsi presso la sede dell'Istituto stesso;

11) Restituzione della caparra: agli offerenti non aggiudicatari, verrà, a cura del commissionario, ripristinata in carta di credito (o con altra adeguata modalità in caso di pagamento effettuato con altra modalità) la piena disponibilità della somma costituita in caparra, entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine della gara; in caso di

sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della detta disponibilità, il commissionario procederà alla restituzione della caparra a mezzo di bonifico bancario, entro due giorni lavorativi successivi alla scadenza del primo termine;

12) Compensi del commissionario: al commissionario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita), i compensi previsti dal D.M. n.109/1997, che saranno immediatamente trattenuti dal prezzo di aggiudicazione;

13) Consegna dei beni: il bene sarà consegnato all'acquirente soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, qualora si tratti di beni registrati, dopo il perfezionamento delle formalità di trasferimento della relativa proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo; ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo.

L'aggiudicatario deve provvedere al ritiro del bene acquistati entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà degli stessi. In caso di mancato ritiro nei termini così stabiliti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al commissionario, ove custode dei beni pignorati, il relativo corrispettivo, come previsto dal D.M. n. 109/1997. Decorso ulteriori 15 giorni, l'IVG provvederà alla vendita del bene non ritirato ai sensi degli artt. 2756 comma 3° e 2797 c.c.

Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e senza alcuna responsabilità del commissionario per il trasporto, potrà essere concordata la spedizione dei beni venduti.

14) Nuovi esperimenti di vendita: nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base delle offerte che dovrà essere ridotto del 25% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dal termine della precedente); nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un nuovo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 25%

(la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dal termine della precedente). Al termine dei tre esperimenti di vendita e, comunque, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, l'incaricato dovrà restituire gli atti in cancelleria fornendo prova dell'attività svolta per reperire potenziali acquirenti e della pubblicità effettuata nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

15) Nel caso in cui le vendite andassero deserte, il creditore procedente potrà chiedere l'assegnazione del veicolo ai sensi degli artt. 529 e ss. c.p.c. al prezzo di stima e previo versamento degli importi per il compenso dell'IVG, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 109/1997;

16) Documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse: il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; nonché a documentare le operazioni di vendita telematiche eseguite, depositando, per ciascuna di esse, un rendiconto su inizio e conclusione della gara nonché sulle offerte in rialzo via via ricevute; il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, sul conto corrente della procedura esecutiva acceso presso lo sportello della BNL presente presso il Tribunale di Matera, entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

16) Compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva: nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario sono riconosciuti i compensi per l'eventuale custodia, di cui al D.M. n. 109/1997, e quelli specificamente previsti dall'art. 33 stesso D.M., da liquidarsi con separato provvedimento.

DISPONE

che il creditore procedente versi al nominato commissionario, entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, gli importi previsti dall'art. 31 D.M. n. 109/1997, nonché le spese necessarie alla pubblicità disposta con la presente ordinanza. Nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura o per altre cause da lui non dipendenti, all'IVG sono riconosciuti i compensi per

l'eventuale custodia, di cui al D.M. n. 109/1997, e quelli specificamente previsti dall'art. 33 stesso D.M., da liquidarsi con separato provvedimento.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Matera, 17/09/2026

IL G.E.

Dott.ssa Francescapatrizia Berloco